ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6572 del 22/12/2022

Oggetto REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI -

MAZZONI FILIPPO, GABRIELLA, LORENZO E LUCIA. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) AD USO IRRIGUO -PROC. PC22A0045 (EX PC01A0745) - SINADOC

20065/2022.

Proposta n. PDET-AMB-2022-6866 del 21/12/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - MAZZONI FILIPPO, GABRIELLA,
LORENZO E LUCIA. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC)
AD USO IRRIGUO - PROC. PC22A0045 (EX PC01A0745) - SINADOC 20065/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
 Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 31/12/2001 (assunta al protocollo del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza in pari data con il n° 9208), il titolare dell'Impresa Individuale Mazzoni Pietro (C.F. MZZBLA10L30B812B e P.I.V.A. 00304450331) aveva presentato al summenzionato Servizio regionale richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee attraverso n° 1 pozzo avente portata massima di l/s 40 e volume di prelievo pari a mc/annui 10.800, ad uso irriguo;
- con atto n° 16855 del 14/11/2005 il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza della Regione
 Emilia-Romagna ha rilasciato alla suddetta Impresa Individuale, la richiesta concessione con
 scadenza il 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007
 (codice di procedimento PC01A0745);
- entro il termine di scadenza della succitata concessione, l'Impresa Individuale Mazzoni Pietro non ha presentato alcuna domanda di rinnovo;
- successivamente, in data 16/05/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al nº 80992 del protocollo ARPAE), i sigg.ri Mazzoni Filippo (C.F. MZZFPP57B11B812G), Mazzoni Gabriella (C.F. MZZGRL54E64B812C), Mazzoni Lorenzo (C.F. MZZLNZ68E19G535D) e Mazzoni Lucia (C.F. MZZLCU70T52G535W), nuovi proprietari del terreno su cui insiste il pozzo di cui trattasi, hanno presentato a questo Servizio nuova istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo, alla quale è stato assegnato il nuovo codice di procedimento PC22A0045, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 69;

- ubicazione del prelievo: Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Località la Buca di Zena, su
 terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n.
 7, mappale n. 67; coordinate UTM 32: X: 564.004 Y: 4.976.109;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 54.798;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 210 del 06/07/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 27/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il nº 80920 in data 16/05/2022) è emerso che i richiedenti sopra menzionati hanno esercitato la derivazione di acqua pubblica in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ai sigg.ri Mazzoni Filippo, Mazzoni Gabriella, Mazzoni Lorenzo e Mazzoni Lucia, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 92/2022 del 22/06/2022 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO:

che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7,
 R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume
 Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire la seguente ulteriore prescrizione: in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

RITENUTO, ALTRESÌ, sulla base della localizzazione del pozzo e del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione ad anni cinque;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 10/08/2022 ed assunto al nº 132953 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 05/07/2022 ed assunto al nº 111137 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - o le spese istruttorie;
 - quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022, e quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2006 al maggio 2022;
- in data 15/12/2022 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE
 Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE
 di Piacenza:
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
 contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web
 dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0045 (ex PC01A0745);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire ai sigg.ri Mazzoni Filippo (C.F. MZZFPP57B11B812G), Mazzoni Gabriella (C.F. MZZGRL54E64B812C), Mazzoni Lorenzo (C.F. MZZLNZ68E19G535D) e Mazzoni Lucia (C.F. MZZLCU70T52G535W), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0045 (ex PC01A0745), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 69;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Località la Buca di Zena, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 67; coordinate UTM 32: X: 564.004 Y: 4.976.109;
 - corpo idrico interessato: 0322ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE CHIAVENNA-NURE confinato superiore (limite acquifero A2 mt 64,40 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 30;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 54.798;
- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2027;
- 3. *di approvare* il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/12/2022;

4. di dare atto che:

- a. gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2006 al maggio 2022, risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
- b. i canoni dovuti, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022, sono stati pagati;
- c. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
- 5. *di provvedere* alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

7. di *rendere noto* che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà
 alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di
 Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di
 contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.
 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 8. di *dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di

notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata ai ai sigg.ri Mazzoni Filippo (C.F. MZZFPP57B11B812G), Mazzoni Gabriella (C.F. MZZGRL54E64B812C), Mazzoni Lorenzo (C.F. MZZLNZ68E19G535D) e Mazzoni Lucia (C.F. MZZLCU70T52G535W) (codice pratica PC22A0045 - ex PC01A0745).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 69, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 350, equipaggiato con pompa ad asse verticale della potenza di 22 kW.
- L'opera di presa è sita in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), Località la Buca di Zena, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 7, mappale n. 67; coordinate UTM 32: X: 564.004 Y: 4.976.109.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), foglio n. 7, mappali n.ri 42, 46, 47 e 67 - della superficie complessiva di circa 21.07.60 Ha.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 54.798.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico 0322ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE CHIAVENNA-NURE confinato superiore (limite acquifero A2 mt 64,40 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- 3. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a euro 231,64.
- 4. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

- pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 5. I concessionari sono tenuti ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 6. I concessionari, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrnno richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- 7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 30/06/2027.
- 2. I concessionari che intendano rinnovare la concessione sono tenuti a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. I concessionari che non intendano rinnovare la concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. I concessionari possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. I concessionari che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla sono tenuti agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. I concessionari decadono dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora i concessionari, regolarmente diffidato, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, I concessionari sono tenuti agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. I concessionari sono tenuti a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, i concessionari potranno aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo I concessionari sono tenuti a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo I concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Subconcessione I concessionari non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6.** Cambio di titolarità I concessionari sono tenuti a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza —I concessionari sono tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario I concessionari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

10. Ulteriore prescrizione impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del "Metodo ERA" in "Repulsione": in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

I sottoscritti Mazzoni Filippo (C.F. MZZFPP57B11B812G), Mazzoni Gabriella (C.F. MZZGRL54E64B812C), Mazzoni Lorenzo (C.F. MZZLNZ68E19G535D) e Mazzoni Lucia (C.F. MZZLCU70T52G535W), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 13/12/2022

Firmato per accettazione, dai concessionari

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.